CAMERA DEI DEPUTATI N. 2049-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **GARGANI GIUSEPPE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

nella seduta del 14 febbraio 1978

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1978, n 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle Corti di assise

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di modificare la disciplina concernente la formazione dei collegi delle corti di assise era avvertita da vario tempo

La normativa vigente ha messo in evidenza carenze che hanno influito negativamente sul regolare corso della giustizia perché la rigidità del meccanismo ha impedito la formazione dei collegi di corti di assise e quindi ritardato la trattazione o l'inizio addirittura di processi relativi a gravi delitti Per queste gravi ragioni il Governo ha adottato il decreto-legge in oggetto, contenente modificazioni alla legge sul funzionamento delle corti di assise del 10 aprile 1951, n 287

La Commissione giustizia ha esaminato il decreto-legge e ha deliberato di proporre all'Assemblea la conversione in legge con alcune modifiche ed integrazioni, op-

portune e puntuali, sulle quali mi soffermero brevemente

Non si può negare che il decreto-legge in esame costituisca un provvedimento di emergenza dettato da alcune condizioni di difficolta a tutti ben note, ma esso corrisponde anche ad una precisa esigenza come ho detto, da tempo avvertita da piu parti Stava infatti per nascere nell'opinione pubblica il dubbio che le corti di assise non fossero più in grado di svolgere adeguatamente la loro funzione e i loro compiti e che quindi si dovesse procedere alle riduzioni delle loro attribuzioni a favore della magistratura togata Nessuno ha ritenuto valida una tesi negativa di questo tipo, in contrasto, peraltro, con la norma della Costituzione che prevede una efficace partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia relativamente ai reati che hanno maggiore risonanza nel corpo sociale È apparso chiaro, invece, che le disfunzioni delle corti d'assise sono la conseguenza della normativa difettosa sulla formazione dei collegi

Il Governo, pertanto, recependo questo dato importante proveniente dal mondo giudiziario e dalla scienza giuridica, aveva già presentato alla Camera in data 18 ottobre 1977 un disegno di legge (che reca il n .1798 ed il cui esame è stato sospeso a seguito della crisi di Governo) che conteneva già modifiche alle norme sulla formazione dei collegi Con il decreto-legge citato sono state estrapolate dette norme, che presentano carattere di urgenza È necessario infatti eliminare i pericoli della mancata costituzione dei collegi ed è opportuno restituire fiducia alle corti d'assise, essendo esse un giudice idoneo e attuale

Le norme del decreto hanno per oggetto la costituzione del collegio giudicante e ripropongono dunque, con alcune diversita di carattere formale, le norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del disegno di legge n 1798, recante disposizioni in materia penale e di prevenzione

Il complesso sistema proposto per la chiamata dei giudici popolari - che mira a far aumentare di molto il numero dei giudici sorteggiati e proposti per il collegio e ad eliminare la discriminazione basata sull'appartenenza del giudice popolare all'uno o all'altro sesso e gia ampiamente illustrato nella relazione premessa al disegno di legge Qui e il caso di accennare agli emendamenti approvati dalla Commissione e che si propongono al l'Assemblea

Una proposta del relatore, che ha trovato accoglimento da parte della Commissione, è quella in virtu della quale l'ufficio di giudice popolare viene esplicitamente parificato, a tutti gli effetti, all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, cui deve corrispondere la tutela penale propria del pubblico ufficiale

La Commissione ha ritenuto opportuna e necessaria tale precisazione, ma vi sono state delle perplessita in ordine alla determinazione del periodo in cui il giudice popolare riveste la qualifica di pubblico ufficiale Se tale qualifica si facesse decorrere dal momento dell'avviso, da parte del presidente della corte al giudice sorteggiato, di trovarsi presente all'inizio della sessione, sorgerebbero delicati problemi di sistematica giuridica, perche non sembra che l'ordinamento preveda l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale anche rispetto a « probabili » funzioni, che possono tuttavia non essere svolte Ma l'esigenza è concreta ed è stata avvertita dalla Commissione e dal Governo, per cui il problema resta ed il Comitato dei nove si fara carico, nel corso della discussione in Assemblea, di ricercare una soluzione, formulando eventualmente un emendamento a questo riguardo La obbligatorietà dell'ufficio di giudice popolare appare comunque costituire un elemento determinante per risolvere, in senso favorevole, il problema

Oltre ad una opportuna precisazione formale e sostanziale circa la legittimità dell'impedimento, è stato stabilito con un articolo aggiuntivo (articolo 2 del disegno di legge) che il numero dei giudici popolari attualmente stabilito sia triplicato e che tale aumento sia attuato entro un anno La Commissione, poi, ha affrontato il problema, che il decreto-legge non aveva preso in considerazione, della inden-

nità per i giudici popolari L'aumento della indennità a lire 10 000 per ogni giorno di esercizio delle funzioni, se questo avviene nel luogo di residenza, e a lire 15 000, se il luogo di esercizio delle funzioni non coincide con quello di residenza, e l'aumento a lire 20 000 (e a lire 25 000, nel secondo caso, secondo il suggerimento espresso dalla Commissione bilancio in sede di parere sugli articoli aggiuntivi 2 e 3, divenuti articoli 3 e 4 del disegno di legge) per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto di retribuzione appaiono soddisfare una doverosa esigenza, attraverso una normativa che contribuisce a dare al giudice popolare prestigio e dignità

È appena il caso di ribadire che l'obbligatorietà dell'esercizio di giudice popolare e l'esplicita parificazione di esso alle funzioni pubbliche elettive comportano, in base all'articolo 51, terzo comma, della Costituzione (come è ribadito, tra l'altro, dagli articoli 31 e 32 dello statuto dei lavoratori), la obbligatorietà del permesso da parte del datore di lavoro

Così come modificato, il provvedimento può essere considerato idoneo a risolvere i molti problemi che si erano verificati per la costituzione delle corti di assise e si raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

Parere favorevole, a condizione che

1) il secondo capoverso dell'articolo 2 sia così riformulato « L'indennità prevista dal comma precedente e aumentata, rispettivamente, a lire 20 000 e a lire 25 000 per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni »,

2) l'articolo 3 sia così riformulato per tenere conto degli effetti estensivi della legge 12 ottobre 1957, n 978, e della legge 12 gennaio 1977, n 1 « All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 941 360 000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi »

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle Corti di assise.

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle Corti di assise

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.

ART 1

È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, *con le seguenti modificazioni*

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo 2-bis

« Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, e sostituito dal seguente

" L'ufficio di giudice popolare e obbligatorio ed e parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive " »,

L'articolo 3 e sostituito dal seguente

« L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, è sostituito dal seguente

" ART 25 - (*Giudici popolari della sessione*) — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta

Dell'ordine di estrazione e compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinche, volendo, possano assistere alle operazioni

Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica,

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, da formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio

Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi " »,

All'articolo 4, il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n 287, è sostituito dal seguente

« In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti »

ART 2

Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n 465, e successive varianti, è triplicato

L'aumento sara attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono gia convocate le corti di assise e le corti di assise di appello

ART 3

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405, e 27 dicembre 1956, n 1441, e sostituito dai seguenti

« Ai giudici popolari spetta una indennità di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza Tale indennita è aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista

Le indennita previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni »

ART 4

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 941 360 000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi

ALLEGATO

Decreto-legge 14 febbraio 1978, n 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 44 del 14 febbraio 1978*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessita e l'urgenza di modificare le norme sulle Corti di assise,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia,

DECRETA

ARTICOLO 1

L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, è sostituito dal seguente

« ARTICOLO 3 - (*Composizione delle Corti di assise*) — La Corte di assise e composta

a) di un magistrato di appello che la presiede,

b) di un magistrato di tribunale,

c) di sei giudici popolari »

ARTICOLO 2

L'articolo 4 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, e sostituito dal seguente

« ARTICOLO 4 - (*Composizione delle Corti di assise di appello*) - La Corte di assise di appello è composta

a) di un magistrato di cassazione che la presiede,

b) di un magistrato di appello,

c) di sei giudici popolari »

ARTICOLO 3

L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, e sostituito dal seguente

« ARTICOLO 25 – (*Giudici popolari della sessione*) – Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise o della Corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinché, volendo, possano assistere alle operazioni

Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari legittimamente impediti che ne abbiano fatto motivata richiesta, invita gli altri a trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio

Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi »

ARTICOLO 4

L'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, è sostituito dal seguente

« ARTICOLO 26 – (*Formazione del collegio*) – Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio

In caso di impedimento o se si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento »

ARTICOLO 5

Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, è sostituito dal seguente

« I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'articolo 26 »

ARTICOLO 6

L'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n 1324, 5 maggio 1952, n 405 e 27 dicembre 1956, n 1441, è sostituito dal seguente

« ARTICOLO 28 – (*Operazioni finali*) – Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono temporaneamente licenziati

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione

Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente ad una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo precedente

Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari per costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale »

ARTICOLO 7

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 non si applicano quando, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si sia già proceduto all'estrazione dei giudici popolari della sessione Restano fermi tutti gli effetti delle estrazioni già avvenute

ARTICOLO 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli* BONIFACIO